

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3175

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FUSARO, ZANFORLIN, PISONI, ROCELLI,
CARELLI, STEGAGNINI**

Presentata il 17 febbraio 1982

Riapertura dei termini per la regolamentazione delle posizioni assicurative di alcune categorie di lavoratori dipendenti, già previste dalle leggi 2 aprile 1958, n. 331, 11 giugno 1974, n. 252, 31 marzo 1971, n. 214 e 15 febbraio 1974, n. 36

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge pone il problema della riapertura dei termini per la regolarizzazione della posizione previdenziale per alcune categorie di lavoratori che non hanno potuto esercitare i loro diritti per decadenza dei termini imposti dalla precedente legislazione. La scarsa informazione che ha accompagnato le precedenti proroghe, il rientro in patria in tempi diversi di molti nostri lavoratori all'estero, nonché l'impossibilità di reperire in tempi brevi una adeguata documentazione, ha impedito a numerosi lavoratori,

che pur si trovavano nelle condizioni richieste dalla legge, di presentare domanda nei termini dovuti.

Le leggi a cui ci riferiamo riguardano:

a) la legge 11 giugno 1974, n. 252, già prorogata con le leggi 12 gennaio 1977, n. 4 e 19 dicembre 1979, n. 648, relativa ai dipendenti dei partiti politici, organizzazioni sindacali, patronati e centrali cooperative;

b) la legge 15 febbraio 1974, n. 36, relativa ai dipendenti il cui rapporto di lavoro è stato sciolto per motivi politici e sindacali;

c) la legge 31 marzo 1971, n. 214, concernente alcuni benefici pensionistici previsti a favore di alcune categorie di ex dipendenti del Ministero della difesa.

Onorevoli colleghi, già nella passata legislatura sono state presentate analoghe proposte di legge ed il Parlamento ha ritenuto opportuno adottare più volte provvedimenti di riammissione in termine specie in materia previdenziale in cui il di-

ritto del lavoratore non può mai essere in sé disconosciuto.

A vantaggio quindi degli interessati si chiede una ulteriore proroga di 90 giorni, per la presentazione della domanda, dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ci auguriamo che tale breve periodo di tempo possa essere sufficientemente utile per risolvere le questioni ancora pendenti e che la proposta possa trovare sollecitamente l'assenso di tutti i colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I termini di cui agli articoli 2 e 3 della legge 11 giugno 1974, n. 252, già prorogati con le leggi 12 gennaio 1977, n. 4, e 19 dicembre 1979, n. 648, sono ulteriormente prorogati per novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono altresì prorogati per il periodo stabilito dal precedente comma i termini previsti dall'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, e dall'articolo 6 della legge 31 marzo 1971, n. 214.